

Il regolamento per l'accesso degli enti ecclesiastici al sistema del Terzo settore

Per poter accedere al regime promozionale previsto per gli enti del Terzo settore e le imprese sociali gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale, oltre alla costituzione di un patrimonio destinato e alla tenuta di scritture contabili separate, devono adottare un regolamento che, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del Codice del Terzo settore o del decreto sull'impresa sociale. Quali sono i contenuti minimi di tale regolamento? Quali autorizzazioni richiede il regolamento per produrre effetto? Come sono disciplinati i poteri di gestione e rappresentanza? Il regolamento deve prevedere la presenza di un organo di controllo? Il presente contributo discute tali questioni, anche alla luce dei recenti modelli di regolamento messi a disposizione dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Andrea PERRONE *

1. Le condizioni per l'accesso degli enti ecclesiastici al regime del Terzo settore

Qualora svolgano attività di interesse generale disciplinate dal Codice del Terzo settore (DLgs. 3.7.2017 n. 117: d'ora in poi, "DLgs. 117/2017") e dal decreto sull'impresa sociale (DLgs. 3.7.2017 n. 112: d'ora in poi, "DLgs. 112/2017"), gli enti della Chiesa Cattolica riconosciuti in Italia come enti ecclesiastici possono partecipare al sistema del Terzo settore in presenza di **tre condizioni** (art. 4 comma 3 del DLgs. 117/2017; art. 1 comma 3 del DLgs. 112/2017)¹:

- a. l'adozione di un **regolamento** che, nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, recepisca le norme della disciplina civile (d'ora in poi, "Regolamento");
- b. la costituzione di un **patrimonio destinato** per lo svolgimento dell'attività di interesse generale; e
- c. la tenuta di **scritture contabili separate**.

2. L'adozione del Regolamento

L'adozione del Regolamento costituisce l'equivalente funzionale della predisposizione di uno sta-

* Professore ordinario di diritto commerciale nell'Università Cattolica del Sacro Cuore - Direttore del CESEN - Centro studi sugli enti ecclesiastici. E-mail: andrea.perrone@unicatt.it

1 Sul punto, Perrone A. "Gli enti ecclesiastici e il diritto del Terzo settore", *www.terzjus.it*; Simonelli L. "Gli Enti ecclesiastici fra Codice civile, diritto canonico e Riforma del Terzo settore", in *questa Rivista*, 3, 2018 e Id. "L'impatto della Riforma del Terzo settore sugli enti religiosi: prospettive, vantaggi e criticità", *ivi*, 3, 2019.

tuto² prevista per ogni altro ente del Terzo settore e trova la sua giustificazione nel peculiare regime giuridico degli enti ecclesiastici. Più in particolare, l'adozione del Regolamento rende vincolante per via di autonomia privata una disciplina dello Stato che, altrimenti, sarebbe problematico applicare *tout court*³. L'ente ecclesiastico appartiene, infatti, al diverso ordinamento, indipendente e sovrano, della Chiesa Cattolica e, quando svolge attività diverse da quelle di religione o di culto, per disciplina concordataria è vincolato dalle leggi dello Stato soltanto nella misura in cui la relativa applicazione ne rispetti struttura e finalità (art. 7 comma 3 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984).

Il DLgs. 117/2017 e il DLgs. 112/2017 disciplinano il **criterio generale per il recepimento** delle norme previste per enti del Terzo settore e imprese sociali da parte del Regolamento, nonché i suoi **requisiti di forma e di pubblicità**.

Più nel dettaglio, in conformità alla disposizione concordataria ora ricordata, il Regolamento (art. 4 comma 3 del DLgs. 117/2017; art. 1 comma 3 del DLgs. 112/2017):

- a. deve recepire le norme del DLgs. 117/2017 e del DLgs. 112/2017 *"nel rispetto della struttura e delle finalità"* degli enti ecclesiastici;
- b. va adottato *"in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata"*;
- c. deve essere *"depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore"* o, per le imprese sociali, nel registro delle imprese.

3. Il contenuto del Regolamento

Per la genericità del dettato normativo e, nel contempo, per le implicazioni costituzionali delle possibili soluzioni interpretative, **l'individuazione delle disposizioni da recepire nel Regolamento** risulta particolarmente delicata.

Da un lato, infatti, molte norme del DLgs. 117/2017 riguardano fattispecie non riscontrabili nell'ordinamento canonico (per es., le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e gli enti filantropici). Per altro verso, il regime previsto per alcune fattispecie comparabili (in particolare: associazioni e fondazioni) risulta poco compatibile con la struttura canonica e la *governance* degli enti ecclesiastici, soprattutto con riguardo alla disciplina su ordinamento e amministrazione (artt. 23-31 del DLgs. 117/2017). La questione è, peraltro, avvertita dallo stesso legislatore, che prevede l'esplicita esclusione del diritto di informazione del singolo associato in ordine al contenuto dei libri sociali (art. 15 comma 4 DLgs. 117/2017) e del potere di denuncia all'organo di controllo o al tribunale con riguardo a fatti censurabili e irregolarità di gestione (art. 29 comma 3 del DLgs. 117/2017).

Il problema, tuttavia, è oggi in larga parte risolto dalla disciplina secondaria contenuta nel DM 15.9.2020 n. 106 (d'ora in poi, "DM 106/2020"), che, nello stabilire le procedure di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (d'ora in poi, "RUNTS"), specifica il contenuto del Regolamento ai fini dell'iscrizione degli enti religiosi nel RUNTS⁴.

2 In tal senso, Colombo G.M. "Obblighi contabili del «ramo» degli enti religiosi", *Coop. enti non profit*, 2018, p. 8.

3 Ferrante M. "Enti religiosi/ecclesiastici e riforma del Terzo settore", Torino, 2019, p. 78 ss.; Consorti P. "Questioni di diritto patrimoniale canonico. Alcune riflessioni a partire dagli adempimenti conseguenti alla riforma italiana in materia di Terzo settore", *www.statoe.chiese.it*, 2019, p. 21 ss.

4 Sul punto, Perego A., *sub* art. 14, in "Il registro unico nazionale del Terzo settore. Commento al d.m. 15 settembre 2020, n. 106", a cura di Fici A., Riccardelli F., Napoli, 2021, p. 157-187.

GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA DISCIPLINA LEGALE DEGLI ETS

Un primo gruppo di previsioni allinea il Regolamento ai profili essenziali della disciplina legale sugli ETS. In virtù di tali norme, il Regolamento deve:

- a. individuare le **attività di interesse generale** svolte dall'ente (per es., *"interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie"* o *"educazione, istruzione ed educazione"*) e, se del caso, le attività diverse esercitate a fini secondari e strumentali (per es., la gestione di una struttura di ristorazione o di una libreria: art. 14 comma 2 lett. a) del DM 106/2020);
- b. prevedere il **divieto di distribuire**, anche indirettamente, **utili, fondi e riserve** (art. 14 comma 2 lett. b) del DM 106/2020);
- c. prevedere e disciplinare: la **tenuta separata delle scritture contabili** relative alle attività di interesse generale e alle attività diverse; la redazione del **bilancio** di esercizio e, se del caso, del bilancio sociale; la tenuta dei **libri sociali obbligatori** in conformità con la struttura dell'ente (in particolare: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di gestione e dell'organo di controllo); il **trattamento economico e normativo dei lavoratori** (art. 14 comma 2 lett. e) ed f) del DM 106/2020).

LE SPECIFICITÀ DEGLI ENTI ECCLESIASTICI

Un altro gruppo di norme si concentra, invece, sulla specificità degli enti ecclesiastici.

Così, il Regolamento deve, anzitutto, individuare il **patrimonio destinato** per lo svolgimento delle attività di interesse generale, che può essere individuato con un atto distinto, da allegare al regolamento. La legge non precisa la consistenza di tale patrimonio destinato. Né sembra applicabile la disposizione che, *"per il conseguimento della personalità giuridica"*, richiede *"una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni"* ovvero un apporto di beni in natura, il cui *"valo-*

re deve risultare da una relazione giurata" (art. 22 comma 4 del DLgs. 117/2017): la norma, infatti, è dettata per il conseguimento della personalità giuridica, di cui gli enti ecclesiastici sono già titolari, secondo quanto confermato dall'art. 15 comma 2 del DM 106/2020, del tutto esplicito nel chiarire che *"le previsioni di cui all'articolo 22 del Codice [lege: DLgs. 117/2020] non sono applicabili agli enti religiosi civilmente riconosciuti"*. In una prospettiva pratica, non sembra, tuttavia, ragionevole distaccarsi da tale regime. Da un lato, un eventuale apporto di beni in natura è destinato, in ogni caso, a essere stimato per la redazione del bilancio relativo alle attività di interesse generale. Per altro verso, la separazione patrimoniale introdotta dalla recente novella all'art. 4 comma 3 del DLgs. 117/2017 e, per conseguenza, la possibilità per i creditori dell'attività di interesse generale di aggredire unicamente i beni del patrimonio destinato, rendono opportuno che tale patrimonio sia proporzionato all'attività di interesse generale svolta. Ad evidenti ragioni di corretto esercizio dell'attività si accompagna, infatti, l'opportunità di evitare che il restante patrimonio dell'ente ecclesiastico sia gravato da un'eccessiva mole di garanzie, soprattutto nei confronti del sistema bancario. Nel Regolamento occorre, altresì, disciplinare i **poteri di gestione e rappresentanza** relativi alle attività di interesse generale, con specifica menzione delle eventuali **limitazioni e dei controlli canonici**, in conformità alle risultanze del registro delle persone giuridiche nel quale gli enti ecclesiastici sono iscritti (art. 14 comma 2 lett. g) del DM 106/2020). Nella stessa logica, con riferimento alle attività di interesse generale svolte dall'ente, il Regolamento è chiamato a indicare le **condizioni di validità ed efficacia degli atti giuridici** prescritte dall'ordinamento canonico (art. 14 comma 2 lett. h) del DM 106/2020).

Entrambe le disposizioni risultano di particolare importanza. A norma, infatti, della disciplina concordataria, qualora limitazioni al potere di rappre-

sentanza o controlli canonici risultino dal codice di diritto canonico (per es., necessità della licenza per gli atti di straordinaria amministrazione o che eccedono un determinato importo: cann. 1281 e 1292 CIC) o dal registro delle persone giuridiche (per es., autorizzazione dei superiori come requisito per il compimento di un determinato atto), la relativa omissione è opponibile ai terzi e comporta l'invalidità o l'efficacia dell'atto anche agli effetti civili (art. 18 della L. 20.5.1985 n. 222)⁵. Sotto questo profilo, occorre, quindi, che, in sede di adozione del Regolamento, il notaio presti particolare attenzione alla coerenza tra le indicazioni che vi sono contenute e quanto risulta dal registro delle persone giuridiche. Qualora, infatti, il Regolamento non menzioni una limitazione al potere di rappresentanza o un controllo canonico previsti, invece, nel registro delle persone giuridiche, il relativo atto può essere dichiarato **invalido o inefficace** anche agli effetti civili: nel contrasto tra la disposizione del DM 106/2020 e il regime previsto dalla disciplina concordataria, quest'ultima è, infatti, destinata a prevalere per priorità nel rango delle fonti.

4. I requisiti di forma e procedurali

Dal punto di vista procedurale, la disciplina vigente è esplicita nel richiedere che il Regolamento sia adottato in forma di **atto pubblico o scrittura privata autenticata**.

Al riguardo è importante ricordare che, in una prospettiva canonica, l'adozione del Regolamento costituisce un atto di straordinaria amministrazione, come tale soggetto all'**autorizzazione della com-**

petente autorità canonica⁶. In ragione della disposizione concordataria che attribuisce rilevanza civile ai controlli previsti dal diritto canonico ora ricordata, il notaio rogante dovrà, pertanto, verificare la presenza di tale autorizzazione. In mancanza, l'adozione nel Regolamento non potrà produrre effetto. Al fine di semplificare tale verifica, sia pure nella diversa prospettiva dell'iscrizione al RUNTS, il DM 106/2020 richiede che l'ente presenti l'autorizzazione della competente autorità religiosa o la dichiarazione della medesima che l'autorizzazione non è necessaria (art. 14 comma 3 del DM 106/2020). Tale semplificazione può valere, all'evidenza, anche per l'atto con il quale si adotta il Regolamento avanti al notaio. Risulta, pertanto, ragionevole che l'ente ecclesiastico consegua l'autorizzazione o la dichiarazione dell'autorità canonica necessarie per l'iscrizione al RUNTS prima di comparire davanti al notaio.

5. La domanda di iscrizione al RUNTS

Qualora venga adottato con il contenuto e le forme ora descritte, il Regolamento presenta tutti i requisiti necessari per l'iscrizione al RUNTS.

La domanda può essere presentata dal soggetto indicato nel Regolamento come **titolare del potere di rappresentanza** con riferimento alle attività di interesse generale svolte dall'ente o, su mandato di quest'ultimo, dal rappresentante legale della rete associativa alla quale l'ente aderisce (art. 14 comma 3 del DM 106/2020).

La domanda di iscrizione, con le generalità dell'ente, i recapiti e le altre indicazioni specificamente

5 Sul punto, Cavana P. "Enti ecclesiastici e controlli confessionali. Il regime dei controlli confessionali", Torino, 2002, p. 69; Bettetini A. "Gli enti e i beni ecclesiastici. Art. 831", Milano, 2013, p. 292.

6 Bettetini A. "Riflessi canonistici della riforma del Terzo settore", www.statoecliese.it, 2018, p. 10; Consorti P. "L'impatto del nuovo Codice del Terzo settore sulla disciplina degli «enti religiosi»", www.statoecliese.it, 2018, p. 22.

previste dalla disciplina secondaria (art. 14 comma 3 del DM 106/2020), è presentata all'ufficio del RUNTS della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale (art. 14 comma 4 del DM 106/2020).

6. I modelli di Regolamento predisposti dalla Conferenza Episcopale Italiana

In data 16 marzo u.s. la Conferenza Episcopale Italiana ha reso disponibili sul proprio sito istituzionale i modelli di regolamento per la costituzione di un "ramo" ente del Terzo settore o impresa sociale e i relativi atti di adozione e costituzione del patrimonio destinato. Tali modelli costituiscono l'esito del lavoro svolto nell'ambito del c.d. tavolo Terzo settore istituito dalla Conferenza Episcopale Italiana, dall'Unione Superiore Maggiori Italiani e dalla Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori. Gli **atti di adozione e di destinazione del patrimonio** richiamano, in primo luogo, la particolare natura degli enti ecclesiastici che esercitano attivi-

tà di interesse generale ai sensi del DLgs. 117/2017 e del DLgs. 112/2017.

Più nel dettaglio, i documenti riportano in premessa:

- a. i dati identificativi dell'ente ecclesiastico (gli estremi dell'atto di erezione canonica e dell'atto di riconoscimento agli effetti civili);
- b. gli organi e i soggetti dotati del potere di amministrazione e della legale rappresentanza;
- c. l'attuale svolgimento da parte dell'ente di attività diverse da quelle di religione e culto che rientrano nella nozione di attività di interesse generale ai sensi del DLgs. 117/2017 e del DLgs. 112/2017;
- d. le condizioni per l'accesso al sistema Terzo settore richieste dal DLgs. 117/2017 e dal DLgs. 112/2017;
- e. l'autorizzazione canonica ovvero la dichiarazione circa la mancata necessità di tale autorizzazione.

La parte dispositiva, invece, contiene la formale adozione del regolamento, l'identificazione e la destinazione del patrimonio e la delega al legale rappresentante dell'ente o, in alternativa, al legale rappresentante della rete associativa cui l'ente aderisce, a svolgere gli adempimenti per l'iscrizione nel RUNTS.

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO E DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO AI SENSI DELL'ART. 4 CO. 3, D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117

Il giorno [•] a [•], in via [•], n. [•] davanti a me [•] notaio residente a [•], iscritto al collegio notarile di [•], è presente:

- [•], nato a [•], il [•] e residente in [•], legale rappresentante dell'ente ecclesiastico [•], della cui identità personale sono certo, che mi richiede di ricevere il seguente atto.

Premesso che

- a) l'ente ecclesiastico [•] con sede in via [•], eretto con decreto del [•], prot. [•], in data [•] e riconosciuto agli effetti civili con decreto del Ministero dell'Interno, in data [•], è un [•: *inserire la natura canonica dell'ente ecclesiastico, per es.: Parrocchia, Istituto di vita consacrata, Fondazione di culto*] (d'ora in poi, "Ente") iscritto al n. [•] del registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura di [•] (d'ora in poi, "Registro delle Persone Giuridiche");

- b) l'Ente è amministrato, ai sensi del [●: *inserire per es.: Codice di diritto canonico, Costituzioni, Statuto*] e in conformità alle risultanze del Registro delle Persone Giuridiche, da [●: *inserire per es.: Parroco, Economo sotto la direzione del rispettivo Superiore, Consiglio di amministrazione*] che esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni in materia di autorizzazioni e controlli previsti dal Codice di diritto canonico e dalla Conferenza Episcopale Italiana (delibera n. 38 del 21 settembre 1990; delibera n. 20 del 6 settembre 1984, con aggiornamento del 27 marzo 1999; n. 75 dell'Istruzione in Materia Amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana del 1° settembre 2005), nonché dal [●: *inserire per es.: Decreto del Vescovo diocesano, diritto proprio, Statuto*];
- c) la rappresentanza legale dell'Ente spetta al [●: *inserire per es.: Parroco, Legale rappresentante, Presidente*] in forza del [●: *inserire per es., alternativamente: canone di riferimento all'interno del Codice di diritto canonico, diritto proprio, Statuto*] [*verificare la conformità alle risultanze del Registro delle Persone Giuridiche*];
- d) ai sensi dell'art. 15, l. 20 maggio 1985, n. 222, l'Ente può svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto e, in particolare, svolge attività diverse che rientrano nella nozione di attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (d'ora in poi, "CTS");
- e) il CTS prevede che gli enti religiosi civilmente riconosciuti, limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'art. 5: (1) adottino un regolamento che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del CTS e venga depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore (d'ora in poi, "RUNTS"); (2) costituiscano un patrimonio destinato e (3) tengano separatamente le scritture contabili di cui all'art. 13 CTS;
- f) l'Ente è stato autorizzato all'adozione del regolamento e alla costituzione del patrimonio destinato in virtù di [●: *inserire i riferimenti dell'atto di autorizzazione canonica*], come da allegato *sub* [●] e, pertanto, è autorizzato all'iscrizione al RUNTS.
- in alternativa*
- f) l'adozione del regolamento, la costituzione del patrimonio destinato e l'iscrizione al RUNTS non necessitano dell'autorizzazione della competente autorità canonica come da dichiarazione allegata *sub* [●].

Tutto ciò premesso e considerato

1. l'Ente adotta il regolamento per lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi del CTS, di cui all'Allegato *sub* [●];
2. l'Ente destina i beni come individuati nell'Allegato *sub* [●] all'esclusivo svolgimento delle attività di cui all'art. 5 CTS;
3. l'Ente delega il legale rappresentante a chiedere l'iscrizione al RUNTS mediante il deposito del regolamento e dell'atto di autorizzazione canonica [*in alternativa: e della dichiarazione dell'autorità canonica che esclude la necessità di autorizzazione*] e a svolgere ogni altra pra-

tica a tal fine necessaria, conferendogli tutti i poteri necessari, nessuno escluso o eccettuato, con espressa facoltà di sottoscrivere ogni atto e documento e apportare al regolamento le modifiche che venissero richieste.

in alternativa, nel caso di adesione dell'ente religioso ad una rete associativa

3. L'Ente delega, come da mandato di cui all'Allegato sub [●], il legale rappresentante della rete associativa [●] cui l'Ente aderisce in forza dell'attestazione di adesione di cui all'Allegato sub [●] a depositare presso il RUNTS: il regolamento, il presente atto e i relativi allegati, nonché l'atto di autorizzazione canonica [in alternativa: *la dichiarazione dell'autorità canonica che esclude la necessità di autorizzazione*]. L'Ente delega, altresì, il legale rappresentante della rete associativa a svolgere ogni altra pratica a tal fine necessaria, conferendogli tutti i poteri necessari, nessuno escluso o eccettuato, con espressa facoltà di sottoscrivere ogni atto e documento e apportare al regolamento le modifiche non sostanziali che venissero richieste. Di quest'atto ho dato lettura alle parti, omessa la lettura degli allegati per volontà delle stesse e viene sottoscritto alle ore [●].

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO E DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 3, D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 112

Il giorno [●] a [●], in via [●], n. [●] davanti a me [●] notaio residente a [●], iscritto al collegio notarile di [●], è presente:

- [●], nato a [●], il [●] e residente in [●], legale rappresentante dell'ente ecclesiastico [●], della cui identità personale sono certo, che mi richiede di ricevere il seguente atto.

Premesso che

- a) l'ente ecclesiastico [●] con sede in via [●], eretto con decreto del [●], prot. [●], in data [●] e riconosciuto agli effetti civili con decreto del Ministero dell'Interno, in data [●], è un [●: *inserire la natura canonica dell'ente ecclesiastico, per es.: Parrocchia, Istituto di vita consacrata, Fondazione di culto*] (d'ora in poi, "Ente") iscritto al n. [●] del registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura di [●] (d'ora in poi, "Registro delle Persone Giuridiche");
- b) l'Ente è amministrato, ai sensi del [●: *inserire per es.: Codice di diritto canonico, Costituzioni, Statuto*] e in conformità alle risultanze del Registro delle Persone Giuridiche, da [●: *inserire per es.: Parroco, Economo sotto la direzione del rispettivo Superiore, Consiglio di amministrazione*] che esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni in materia di autorizzazioni e controlli previsti dal Codice di diritto canonico e dalla Conferenza Episcopale Italiana (delibera n. 38 del 21 settembre 1990; delibera n. 20 del 6 settembre 1984, con aggiornamento del 27 marzo 1999; n. 75 dell'Istruzione in Materia

- Amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana del 1° settembre 2005), nonché dal [●: *inserire per es.: Decreto del Vescovo diocesano, diritto proprio, Statuto*];
- c) la rappresentanza legale dell'Ente spetta al [●: *inserire per es.: Parroco, Legale rappresentante, Presidente*] in forza del [●: *inserire per es., alternativamente: canone di riferimento all'interno del Codice di diritto canonico, diritto proprio, Statuto*] [*verificare la conformità alle risultanze del Registro delle Persone Giuridiche*];
- d) ai sensi dell'art. 15, l. 20 maggio 1985, n. 222, l'Ente può svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto e, in particolare, svolge attività diverse che rientrano nella nozione di attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 2, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (d'ora in poi, "DIS");
- e) il DIS prevede che gli enti religiosi civilmente riconosciuti, limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2: (1) adottino un regolamento che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del DIS e venga depositato nel registro delle imprese; (2) costituiscano un patrimonio destinato e (3) tengano separatamente le scritture contabili di cui all'art. 9 DIS;
- f) l'Ente è stato autorizzato all'adozione del regolamento e alla costituzione del patrimonio destinato in virtù di [●: *inserire i riferimenti dell'atto di autorizzazione canonica*], come da allegato *sub* [●] e, pertanto, è autorizzato all'iscrizione al registro delle imprese.
- in alternativa*
- f) l'adozione del regolamento, la costituzione del patrimonio destinato e l'iscrizione al registro delle imprese non necessitano dell'autorizzazione della competente autorità canonica come da dichiarazione allegata *sub* [●].

Tutto ciò premesso e considerato

1. l'Ente adotta il regolamento per lo svolgimento di attività d'impresa di interesse generale ai sensi del DIS, di cui all'Allegato *sub* [●];
 2. l'Ente destina i beni come individuati nell'Allegato *sub* [●] all'esclusivo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del DIS;
 3. l'Ente delega il legale rappresentante a chiedere l'iscrizione al registro delle imprese mediante il deposito del regolamento, del presente atto e dei relativi allegati nonché dell'atto di autorizzazione canonica [*in alternativa: e della dichiarazione dell'autorità canonica che esclude la necessità di autorizzazione*]. L'Ente delega, inoltre, il legale rappresentante a svolgere ogni altra pratica a tal fine necessaria, conferendogli tutti i poteri necessari, nessuno escluso o eccettuato, con espressa facoltà di sottoscrivere ogni atto e documento e apportare al regolamento le modifiche che venissero richieste.
- in alternativa, nel caso di adesione dell'ente religioso a una rete associativa*
3. l'Ente delega, come da mandato di cui all'Allegato *sub* [●], il legale rappresentante della rete associativa [●] cui l'Ente aderisce in forza dell'attestazione di adesione di cui all'Allegato *sub* [●], a depositare presso il registro delle imprese: il regolamento, il presente atto e i relativi allegati,

nonché l'atto di autorizzazione canonica [in alternativa: *la dichiarazione dell'autorità canonica che esclude la necessità di autorizzazione*]. L'Ente delega, altresì, il legale rappresentante della rete associativa a svolgere ogni altra pratica a tal fine necessaria, conferendogli tutti i poteri necessari, nessuno escluso o eccettuato, con espressa facoltà di sottoscrivere ogni atto e documento e apportare al regolamento le modifiche non sostanziali che venissero richieste.

Di quest'atto ho dato lettura alle parti, omessa la lettura degli allegati per volontà delle stesse e viene sottoscritto alle ore [●].

I **destinatari dei modelli di regolamento** sono gli enti ecclesiastici che svolgono attività di interesse generale, a norma del DLgs. 117/2017 (d'ora in poi, "Regolamento CTS"), e attività di impresa di interesse generale, a norma del DLgs. 112/2017 (d'ora in poi, "Regolamento DIS"). Dal punto di vista redazionale, sia il Regolamento CTS che il Regolamento DIS (d'ora in poi, "Regolamenti") seguono in maniera puntuale la disciplina primaria e secondaria consentendo, così, una verifica semplificata al competente ufficio del RUN-

TS presso cui l'ente ecclesiastico è chiamato a iscriversi. Con riguardo al Regolamento DIS, per il quale manca una disciplina specifica, nel caso di lacuna trova applicazione per analogia quanto previsto dal decreto sul RUNTS. In punto di **contenuto**, i Regolamenti:

- a. esplicitano il riferimento alla normativa del DLgs. 117/2017 e del DLgs. 112/2017 e richiamano il generale criterio di adozione del regolamento relativo al "*rispetto della struttura e della finalità degli enti ecclesiastici*";

1. Regolamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, co. 3, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore (d'ora in poi, "CTS"), l'ente ecclesiastico denominato [●: *inserire la denominazione dell'ente ecclesiastico*] (d'ora in poi, "Ente") adotta il presente regolamento (d'ora in poi, "Regolamento") per lo svolgimento delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 CTS. Il Regolamento è adottato nel rispetto della struttura e della finalità degli enti ecclesiastici come previsto dagli accordi tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana.

1. Regolamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 3, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, Decreto sull'impresa sociale (d'ora in poi, "DIS"), l'ente ecclesiastico denominato [●: *inserire la denominazione dell'ente ecclesiastico*] (d'ora in poi, "Ente") adotta il presente regolamento (d'ora in poi, "Regolamento") per lo svolgimento delle attività d'impresa di interesse generale previste dall'art. 2 DIS. Il Regolamento è adottato nel rispetto della struttura e della finalità degli enti ecclesiastici come previsto dagli accordi tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana.

- b) individuano le **attività di interesse generale** ai sensi dell'art. 5 DLgs. 117/2017 o le attività di impresa di interesse generale, ai sensi dell'art. 2 DLgs. 112/2017, nonché le **attività diverse**;

2. Attività di interesse generale

Per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Ente svolge le seguenti attività di interesse generale (d'ora in poi, "Attività di Interesse Generale") [*indicare le attività di interesse generale effettivamente svolte con l'esplicito riferimento all'art. 5 CTS, come, per esempio:*

- a) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d), CTS;*
b) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. r), CTS.]*

3. Attività diverse

Per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite, l'Ente può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle Attività di Interesse Generale (d'ora in poi, "Attività Diverse"), nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

2. Attività d'impresa di interesse generale

Per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Ente svolge, in via stabile e principale, le seguenti attività d'impresa di interesse generale (d'ora in poi, "Attività di Interesse Generale") [*indicare le attività d'impresa di interesse generale effettivamente svolte con l'esplicito riferimento all'art. 2 DIS, come, per esempio:*

- c) *interventi e prestazioni sanitarie, ai sensi dell'art. 1, co. 3, lett. b), DIS;*
d) *prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 1, co. 3, lett. c), DIS].*

3. Attività diverse

Per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite, l'Ente può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle Attività di Interesse Generale (d'ora in poi, "Attività Diverse"), nei modi e nei limiti previsti dalla legge. L'Ente documenta il carattere secondario e strumentale delle Attività Diverse in conformità a quanto previsto dalla legge.

- c) specificano, mediante il richiamo al relativo allegato, il patrimonio destinato per lo svolgimento delle attività di interesse generale⁷;

5. Patrimonio destinato

Il patrimonio destinato per lo svolgimento delle Attività di Interesse Generale è costituito dai beni individuati nell'Allegato [●].

- d) indicano:
- i **poteri di gestione e rappresentanza** delle attività di interesse generale in conformità alle previsioni del diritto universale e particolare,
 - avendo cura di verificare le relative coincidenze con il registro delle persone giuridiche; e
 - le **condizioni di validità ed efficacia degli atti giuridici**;

12. Poteri di gestione e di rappresentanza

12.1. Le Attività di Interesse Generale e le Attività Diverse sono gestite dal [●: *inserire il soggetto dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione*] che esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni in materia di autorizzazioni e controlli previsti dal Codice di diritto canonico e dalla Conferenza Episcopale Italiana (delibera n. 38 del 21 settembre 1990; delibera n. 20 del 6 settembre 1984, con aggiornamento del 27 marzo 1999; n. 75 dell'Istruzione in Materia Amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana del 1° settembre 2005), nonché dal [●: *inserire per es.: Decreto del Vescovo diocesano, diritto proprio, Statuto*] [*verificare la coincidenza delle previsioni di questo comma con le risultanze del registro delle persone giuridiche*].

12.2. Per lo svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, i poteri di rappresentanza legale competono al [●: *su questo punto vedere la nota contenuta nell'allegato: "Modelli per l'adesione alle previsioni della riforma del Terzo settore da parte degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti"*⁸].

7 La clausola è identica in entrambi i Regolamenti.

8 Nella nota di accompagnamento alla presentazione dei modelli di Regolamenti si specifica che "La previsione contenuta nei modelli di regolamento proposti e riportata, rispettivamente, all'art. 12.2. per il modello di regolamento per lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi del CTS, e all'art. 11.2. per il modello di regolamento per lo svolgimento di attività di impresa di interesse generale ai sensi del DIS, consente - come previsto dall'art. 14, co. 1, lett. g), D.M. 15 settembre 2020, n. 106 - che il legale rappresentante delle attività di interesse generale possa essere un soggetto differente rispetto a colui al quale è attribuita la legale rappresentanza dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Talune circostanze possono sollecitare la coincidenza dei soggetti a cui è attribuita la legale rappresentanza (per es.: nel caso di legale rappresentante di un Istituto che gestisce opere sanitarie); in altri casi, invece, può essere opportuno attribuire la legale rappresentanza per lo svolgimento delle attività di interesse generale a un soggetto diverso (per es.: al preside, anziché al parroco, per la gestione di una scuola parrocchiale)".

13. Condizioni di validità ed efficacia degli atti giuridici

In conformità alle previsioni dell'art. 18, l. 20 maggio 1985, n. 222, gli atti giuridici per i quali è richiesta l'autorizzazione della competente autorità ecclesiastica, a norma del Codice di diritto canonico e delle delibere della Conferenza Episcopale Italiana [nonché •: *inserire, a seconda dei casi: dal Decreto del Vescovo diocesano, ai sensi del can. 1281 § 2, CIC; dal diritto proprio dell'Istituto, dallo Statuto*], producono effetti nell'ordinamento civile solo in presenza di tale autorizzazione.

11. Poteri di gestione e di rappresentanza

11.1. Le Attività di Interesse Generale e le Attività Diverse sono gestite dal [•: *inserire il soggetto dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione*] che esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni in materia di autorizzazioni e controlli previsti dal Codice di diritto canonico e dalla Conferenza Episcopale Italiana (delibera n. 38; delibera n. 20 del 6 settembre 1984, con aggiornamento del 27 marzo 1999; n. 75 dell'Istruzione in Materia Amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana del 1° settembre 2005), nonché dal [•: *inserire per es.: Decreto del Vescovo diocesano, diritto proprio, Statuto*] [*verificare la coincidenza di questo comma con le risultanze del registro delle persone giuridiche*].

11.2. Per lo svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, i poteri di rappresentanza legale competono al [•] [*verificare la coincidenza di questo comma con le risultanze del registro delle persone giuridiche*].

12. Condizioni di validità ed efficacia degli atti giuridici

In conformità alle previsioni dell'art. 18, l. 20 maggio 1985, n. 222, gli atti giuridici per i quali è richiesta l'autorizzazione della competente autorità ecclesiastica, a norma del Codice di diritto canonico e delle delibere della Conferenza Episcopale Italiana [nonché •: *inserire, a seconda dei casi: dal Decreto del Vescovo diocesano, ai sensi del can. 1281 § 2, CIC; dal diritto proprio dell'Istituto; dallo Statuto*], producono effetti nell'ordinamento civile solo in presenza di tale autorizzazione.

e) prevedono la possibilità di svolgere attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività di interesse generale⁹;

14. Raccolta fondi

Per il finanziamento delle Attività di Interesse Generale l'Ente può promuovere raccolte fondi in

⁹ La clausola è identica in entrambi i Regolamenti.

forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle Linee Guida adottate dal MLPS.

- f) determinano la **possibilità di modificare il Regolamento secondo le procedure e le competenze previste dal diritto canonico** universale e particolare e avendo cura di depositare tali modifiche presso il RUNTS o il registro delle imprese.

15. Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento può essere modificato dal [●: *inserire l'organo competente; per es.: Parroco, Superiore con il Suo consiglio, Consiglio di amministrazione*] osservando le norme previste dal diritto canonico universale e particolare. Tali modifiche devono essere depositate nel RUNTS.

16. Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento può essere modificato dal [●: *inserire l'organo competente; per es.: Parroco, Superiore con il Suo Consiglio, Consiglio di amministrazione*], osservando le norme previste dal diritto canonico universale e particolare. Le suddette modifiche devono essere depositate nel registro delle imprese.

La disciplina contenuta nel **Regolamento CTS** è completata dagli articoli relativi al divieto di distribuzione degli utili, come previsto dall'art. 8 DLgs. 117/2017, alla devoluzione dell'incremento patrimoniale, come previsto dall'art. 50 DLgs. 117/2017, nonché dagli articoli in merito agli strumenti di contabilità, rendicontazione finanziaria e non finanziaria e tenuta dei libri obbligatori.

4. Divieto di distribuzione di utili

A norma dell'art. 8, co. 2 e 3, CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, associati, o altri soggetti a cui l'Ente sia riferibile, nonché a lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Ente.

6. Devoluzione dell'incremento patrimoniale

Qualora il regime previsto dal CTS cessi di trovare applicazione, gli incrementi patrimoniali realizzati nel periodo in cui l'Ente è stato iscritto nel Registro Unico del Terzo Settore (d'ora in poi, "RUNTS") sono devoluti a uno o più enti iscritti nel RUNTS identificati dal [•: *indicare l'organo competente all'identificazione*], previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1, CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

7. Scritture contabili e bilancio

7.1. Con riferimento alle Attività di Interesse Generale e alle Attività Diverse, l'Ente tiene una contabilità separata e rendiconta i risultati della gestione mediante la redazione del bilancio di esercizio, formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, in conformità alla modulistica definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (d'ora in poi, "MLPS"). Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano inferiori a € 220.000, l'Ente può redigere un rendiconto per cassa, in conformità alla modulistica definita dal MLPS.

7.2. Nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa, o nella nota integrativa al bilancio il [•: *indicare organo competente*] documenta il carattere secondario e strumentale delle Attività Diverse.

7.3. Il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa sono depositati presso il RUNTS.

7.4. L'esercizio finanziario ha inizio il [•] e termina il [•] di ciascun anno.

8. Bilancio sociale

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate relative allo svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse siano superiori a € 1 milione, l'Ente redige e deposita presso il RUNTS il bilancio sociale, in conformità alle Linee Guida adottate dal MLPS.

9. Libri obbligatori

Oltre alle scritture previste nei precedenti artt. 7 e 8, l'Ente, per lo svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, tiene:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del [•: *inserire denominazione dell'organo amministrativo*];
- b) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il **Regolamento DIS** stabilisce il vincolo di destinazione degli eventuali utili o avanzi di gestione allo svolgimento delle attività di interesse generale e la possibilità di destinarne quota secondo i limiti e le condizioni previste dall'art. 3 comma 3

lett. b) del DLgs. 112/2017 e contiene gli articoli relativi agli strumenti di contabilità, rendicontazione finanziaria e non finanziaria e tenuta dei libri obbligatori in conformità alla disciplina del DLgs. 112/2017.

4. Assenza di scopo di lucro

4.1. A norma dell'art. 3, co. 1 e 2, DIS, l'Ente destina eventuali utili o avanzi di gestione allo svolgimento delle Attività di Interesse Generale e Attività Diverse o ad incremento del patrimonio destinato. Salvo quanto previsto dal comma successivo, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci o associati, o altri soggetti a cui l'Ente sia riferibile, nonché a lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Ente.

4.2. Nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge, l'Ente può destinare una quota degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, che non siano società controllate dall'Ente, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

6. Scritture contabili e bilancio

6.1. Con riferimento alle Attività di Interesse Generale e alle Attività Diverse, l'Ente tiene separatamente il libro giornale e il libro degli inventari e redige il bilancio di esercizio a norma, a seconda dei casi, degli artt. 2423 e seguenti, 2435-*bis* o 2435-*ter* c.c. in quanto applicabili. L'Ente deposita il bilancio di esercizio presso il registro delle imprese.

6.2. L'esercizio finanziario ha inizio il [•] e termina il [•] di ciascun anno.

7. Bilancio sociale

L'Ente redige e deposita presso il registro delle imprese e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto in conformità alle Linee Guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (d'ora in poi, "MLPS").

8. Libri obbligatori

Oltre alle scritture previste nei precedenti artt. 6 e 7, l'Ente, per l'esercizio delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, tiene:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del [•: *inserire denominazione dell'organo amministrativo*];
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- c) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il Regolamento CTS non prevede l'inserimento delle previsioni relative all'**Organo di controllo**, contenute viceversa, nel Regolamento DIS come disposto dall'art. 10 DLgs. 112/2017.

13. Organo di controllo e revisione legale dei conti

13.1. In conformità alle previsioni di legge e nel rispetto delle norme canoniche, l'Ente provvede a incaricare un Organo di controllo, composto da un sindaco unico o da un collegio sindacale, aventi i requisiti di cui all'art. 2397, co. 2, e 2399, c.c.

13.2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e del Regolamento e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

13.3. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Ente, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 13, DIS, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate dal MLPS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

13.4. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo. A tal fine può chiedere al [•: *inserire denominazione dell'organo amministrativo*] notizie, anche sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

13.5. Qualora, nell'esercizio delle Attività di Interesse Generale e Attività Diverse e per due esercizi consecutivi, vengano superati due dei limiti di cui all'art. 2435-*bis* c.c., l'Ente provvede ad incaricare della revisione legale dei conti l'Organo di controllo, qualora i sindaci siano iscritti al registro dei revisori legali o, in caso contrario, un revisore legale o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

14. Composizione, durata e funzionamento dell'Organo di controllo

14.1. Nel caso l'Organo di controllo sia costituito da un collegio, l'Ente nomina tre membri effettivi e due supplenti.

14.2. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

14.3. Delle riunioni dell'Organo di controllo deve redigersi verbale che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'Organo di controllo e sottoscritto dagli intervenuti.

In assenza di una specifica previsione, il generico riferimento del DM 106/2020 ai "controlli interni" (art. 14 comma 2 lett. g) del DM 106/2020) pone il problema se il controllo esercitato sulla gestione del "ramo" a norma del diritto canonico possa assolvere alla funzione di controllo sull'ETS, regolata dalla Riforma¹⁰ con specifico riferimento a vigilanza sull'osser-

vanza della legge, osservanza dei principi di corretta amministrazione, adeguatezza degli assetti organizzativi e revisione legale dei conti (art. 30 comma 6 del DLgs. 117/2017). Per evidenti ragioni di parità di trattamento con gli altri ETS, **va escluso che il ramo possa operare senza lo svolgimento di attività di controllo**. Pertanto, qualora il controllo canonico

10 Sul punto, Simonelli L. "Il regolamento del ramo dell'ente religioso. Disciplina e prospettive", www.olir.it.

non sia in grado di assicurare il conseguimento dei fini perseguiti dalla disciplina dei controlli contenuta nella Riforma, è opportuno che il Regolamento CTS preveda e regoli un organo tecnico di controllo¹¹.

[•]. Organo di controllo e revisione legale dei conti

[•].1. Nel ricorrere delle condizioni previste dalla legge e nel rispetto delle norme canoniche, l'Ente provvede a incaricare un Organo di controllo, composto da un sindaco unico o da un collegio sindacale, aventi i requisiti di cui all'art. 2397, co. 2, e 2399, c.c.

[•].2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e del Regolamento e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

[•].3. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Ente, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 CTS, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate dal MLPS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

[•].4. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo. A tal fine può chiedere al [•: *inserire denominazione dell'organo amministrativo*] notizie, anche sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

[•].5. Qualora, nell'esercizio delle Attività di Interesse Generale e Attività Diverse e per due esercizi consecutivi, vengano superati due dei limiti di cui all'art. 31 CTS, l'Ente, provvede ad incaricare della revisione legale dei conti l'Organo di controllo, qualora i sindaci siano iscritti al registro dei revisori legali o, in caso contrario, un revisore legale o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

[•]. Composizione, durata e funzionamento dell'Organo di controllo

[•].1. Nel caso l'Organo di controllo sia costituito da un collegio, l'Ente nomina tre membri effettivi e due supplenti.

[•].2. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

[•].3. Delle riunioni dell'Organo di controllo deve redigersi verbale che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'Organo di controllo e sottoscritto dagli intervenuti.

11 L'esempio di clausola è contenuto nella nota di accompagnamento ai Regolamenti.